



**SOCIETÀ TIRATORI DEL LUCOMAGNO
PONTO VALENTINO**

STATUTO

DELLA SOCIETÀ FONDATA NEL 1875

INDICE

I. NOME SEDE E SCOPO

Art. 1	Nome
Art. 2	Sede
Art. 3	Scopo

II. COMPOSIZIONE

Art. 11	Soci
Art. 12	Soci attivi con licenza
Art. 13	Soci attivi senza licenza
Art. 14	Soci adolescenti, juniori e giovani tiratori
Art. 15	Soci onorari, membri onorari, Presidenti onorari
Art. 16	Soci sostenitori
Art. 17	Accettazione
Art. 18	Compiti dei soci
Art. 19	Dimissioni
Art. 20	Espulsione

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 31	Organi
Art. 32	Assemblea Generale
Art. 33	Convocazione Assemblea Generale
Art. 34	Validità Assemblea Generale
Art. 35	Compiti Assemblea Generale
Art. 36	Commissione di Revisione
Art. 37	Composizione Comitato
Art. 38	Convocazione Comitato
Art. 39	Compiti Comitato
Art. 40	Compiti dei membri Comitato
Art. 41	Commissione Tecnica
Art. 42	Commissioni

IV. FINANZE

Art. 51	Periodo contabile
Art. 52	Garanzia

V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61	Modifica statuto
Art. 62	Scioglimento Società
Art. 63	Destinazione dei patrimoni
Art. 64	Conclusione
Art. 65	Entrata in vigore

I. NOME SEDE E SCOPO

Art. 1

Sotto la denominazione di "Società Tiratori del Lucomagno" fondata nel 1875 è costituita in Ponto Valentino, che dal 2004 è frazione del Comune di Acquarossa, un'associazione sportiva apolitica e aconfessionale ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2

¹ Con l'insieme dei suoi membri, la società fa parte della Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST).

² La Società ed i suoi membri sono pure affiliati all'USS Assicurazioni .

³ La sua sede è presso lo stand di tiro Puntiröi a Ponto Valentino.

Art. 3

¹ Il suo scopo è di mantenere e promuovere la pratica del tiro a segno nei suoi membri, nell'interesse della difesa nazionale.

² Essa organizza gli esercizi federali conformemente alle direttive della Confederazione.

³ Promuove il tiro sportivo in tutte le sue specialità e la formazione dei giovani.

⁴ Essa si propone, con la promozione e la pratica del tiro a segno, di tener vivo il sentimento patriottico e di incrementare lo spirito di cameratismo.

II. COMPOSIZIONE

Art. 11

¹ La Società si compone di:

^{1.1} soci attivi con licenza

^{1.2} soci attivi senza licenza

^{1.3} soci adolescenti, juniori e giovani tiratori

^{1.4} soci onorari

^{1.5} soci sostenitori

² Tutti i cittadini e le cittadine svizzeri in possesso dei diritti civili, come pure i giovani e adolescenti che nell'anno in corso compiono 10 anni d'età, possono divenire soci della società.

³ Cittadini stranieri potranno essere ammessi in qualità di socio previo preavviso favorevole del Comitato; riservata l'approvazione dell'Assemblea Generale e della Divisione degli Affari Militari.

Art. 12

I soci attivi con licenza sono:

Quei tiratori che perseguono gli scopi prefissati dalla Società segnati all'articolo 3 e sono in possesso di una licenza rilasciata dalla FST.

Art. 13

I soci attivi senza licenza sono:

- ¹ Quei tiratori che perseguono gli scopi prefissati dalla Società segnati all'articolo 3 e non sono in possesso di una licenza rilasciata dalla FST.
- ² Coloro che occupano una carica sociale senza attività di tiro.

Art. 14

I soci adolescenti, juniori e giovani tiratori sono:

- ¹ Quei tiratori in età compresa fra i 10 e i 20 anni, che perseguono gli scopi prefissati dalla Società segnati all'articolo 3.
- ² I soci adolescenti, juniori e giovani tiratori hanno tutti i diritti dei soci attivi, ma sono esonerati dal pagamento della tassa sociale.

Art. 15

I soci onorari, membri onorari, presidenti onorari sono:

- ¹ Quelle persone che hanno reso eminenti servigi alla Società o agli scopi che la Società si propone.
- ² Gli onorari sono eletti dall'assemblea generale, su proposta del Comitato, a voto aperto e con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
- ³ I soci onorari hanno tutti i diritti dei soci attivi, ma sono esonerati dal pagamento della tassa sociale.

Art. 16

I soci sostenitori sono:

- ¹ Le persone fisiche e giuridiche che sostengono la Società donando importi finanziari liberi, ma non comunque inferiori alla tassa sociale applicata.
- ² Non partecipano alle attività di tiro.

Art. 17

Sono ammessi quali soci attivi quei tiratori che, previa accettazione della loro domanda scritta da parte del Comitato, e sottoscritto lo statuto, s'impegnano a versare la tassa sociale annua.

Art. 18

Tutti i soci sono tenuti a collaborare, nei limiti delle loro possibilità, con il Comitato all'organizzazione dell'attività societaria. (tiri, manifestazioni varie, ecc..).

Art. 19

- ¹ I soci attivi con licenza possono rassegnare le dimissioni inoltrandole, nella forma scritta, entro il 31 Dicembre di ogni anno al Comitato.
- ² Le dimissioni hanno luogo per la fine dell'esercizio annuale e diventano giuridicamente effettive solamente dopo aver fatto fronte agli obblighi finanziari per l'esercizio in corso.
- ³ Tutti i soci che non adempiono agli obblighi sociali per almeno due anni, vengono automaticamente radiati e perdono tutti i diritti.

Art. 20

- ¹ I soci che hanno contravvenuto agli interessi ed al buon nome della società, che non si adeguano alle direttive delle istanze competenti della società o dell'autorità di sorveglianza, possono essere esclusi dalla società dall'Assemblea Generale, su proposta del Comitato.

- ² Se è intrapresa una procedura d'esclusione contro un socio, deve essere recapitata una convocazione scritta ai tutti i soci nei termini fissati per la convocazione dell'Assemblea Generale; l'esclusione deve figurare all'ordine del giorno.
- ³ La votazione avviene per alzata di mano o per appello nominale, qualora la maggioranza non richieda lo scrutinio segreto.
- ⁴ Decide la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 31

¹ Gli organi della Società sono:

- ^{1.1} L'Assemblea Generale
- ^{1.2} La Commissione di Revisione
- ^{1.3} Il Comitato
- ^{1.4} La Commissione Tecnica

Art. 32

- ¹ L'Assemblea Generale è l'organo supremo della Società.
- ² Il Comitato convoca annualmente, entro la fine del mese di marzo, l'Assemblea Generale ordinaria.
- ³ Assemblee Generali straordinarie possono essere convocate dal Comitato ogni qualvolta gli affari sociali lo richiedano, o un quinto dei soci ne faccia domanda scritta indicando gli oggetti da mettere in discussione.

Art. 33

- ¹ L'Assemblea Generale si compone dai soci come da art12,art13,art14,art15,art16.
- ² I soci minorenni hanno diritto di voto la prima volta, nell'anno del compimento del 16 anno d'età.
- ³ Il Comitato convoca l'Assemblea Generale con un anticipo di almeno 15 giorni per iscritto con convocazione personale.
- ⁴ La convocazione deve contenere l'elenco degli oggetti in discussione.
- ⁵ Eventuali proposte dei soci devono pervenire al Comitato in forma scritta, al più tardi un mese prima dell'Assemblea Generale.

Art. 34

- ¹ L'Assemblea Generale è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
- ² Essa decide validamente su qualsiasi oggetto a maggioranza dei presenti (gli astenuti non vengono contemplati), salvo i casi in cui lo statuto o la legge richiede una maggioranza qualificata.
- ³ Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale, qualora la maggioranza non richieda lo scrutinio segreto.
- ⁴ In caso di parità il Presidente della Società ha diritto al voto decisivo.

Art. 35

¹ All'Assemblea Generale competono:

- ^{1.1} nomina degli scrutatori
- ^{1.2} nomina del presidente del giorno
- ^{1.3} nomina della Commissione di Revisione
- ^{1.4} nomina di commissioni speciali
- ^{1.5} nomina della Commissione Tecnica
- ^{1.6} l'approvazione del verbale dell'assemblea precedente
- ^{1.7} l'approvazione dei rapporti annuali del Presidente e dei Presidenti delle Commissioni

- 1.8 l'approvazione del rapporto finanziario
- 1.9 l'approvazione del rapporto della Commissione di Revisione
- 1.10 l'approvazione del preventivo
- 1.11 l'approvazione di crediti straordinari che esulano dalle competenze del Comitato
- 1.12 l'approvazione delle tasse sociali
- 1.13 l'elezione del Presidente, dei Membri di Comitato e del Direttore di Tiro
- 1.14 la proclamazione di soci onorari
- 1.15 l'ammissione di cittadini stranieri in qualità di socio
- 1.16 l'espulsione di soci
- 1.17 le modifiche dello statuto, riservata l'approvazione dell'Autorità Militare Cantonale
- 1.18 la creazione di nuove sezioni
- 1.19 le decisioni circa l'organizzazione di grandi feste di tiro e l'approvazione dei relativi preventivi, consuntivi e rapporti finali
- 1.20 l'istituzione di Fondi speciali
- 1.21 l'accettazione e la destinazione di donazioni di fondi
- 1.22 la fusione o lo scioglimento della società
- 1.23 l'evasione delle proposte del Comitato e dei Soci

Art. 36

- ¹ La Commissione di Revisione si compone di due membri ed un supplente, che restano in carica un anno.
- ² Uno dei due membri non è rieleggibile.
- ³ La Commissione di Revisione esamina i conti annuali sociali e ne dà scarico all'Assemblea Generale ordinaria mediante un rapporto scritto, firmato da entrambi i membri.

Art. 37

- ¹ La conduzione della Società è affidata al Comitato, eletto fra i soci a maggioranza dei presenti.
- ² Il Comitato resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è composto da cinque a nove membri:
 - 2.1 Presidente
 - 2.2 Vicepresidente
 - 2.3 Segretario
 - 2.4 Cassiere
 - 2.5 Direttore di Tiro
 - 2.6 Membri secondo la struttura della società
- ³ Ad eccezione del Presidente e del Direttore di Tiro che sono nominati dall'Assemblea Generale, la distribuzione delle altre cariche compete al Comitato stesso.
- ⁴ La carica di Direttore di Tiro può essere affidata unicamente a soci che hanno seguito con successo un corso per monitori di tiro e che regolarmente, in base alle regole vigenti, partecipano ai corsi di aggiornamento.
- ⁵ Dimissioni possono essere inoltrate prima della scadenza triennale, solo per validi motivi, ed in forma scritta entro il 31 Dicembre di ogni anno.
- ⁶ La carica di Segretario e Cassiere può essere abbinata.
- ⁷ La società è vincolata giuridicamente dalla firma del Presidente, in sua assenza del Vicepresidente, con quella del Segretario e per quanto riguarda gli affari finanziari congiuntamente al Cassiere.
- ⁸ Il Comitato decide in merito ad oneri finanziari per importi non superiori a 5000.-(cinquemila) franchi per oggetto.

Art. 38

- ¹ Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o per decisione della maggioranza dei suoi membri, ogni qualvolta la buona amministrazione lo richieda.
- ² Il Comitato decide validamente con la partecipazione di almeno 2/3 dei suoi membri.
In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.

Art. 39

- ¹ Il Comitato promuove l'attuazione degli scopi sociali, veglia all'osservanza dello statuto, convoca le assemblee, ne esegue le decisioni, amministra il patrimonio sociale.
- ² Tratta tutti gli oggetti che non sottostanno alla competenza dell'Assemblea Generale e precisamente:
 - ^{2.1} la nomina dei delegati alle istanze dell'ordine superiore
 - ^{2.2} stabilisce il programma annuale di tiro della Società in collaborazione con la Commissione Tecnica
 - ^{2.3} stabilisce gli oggetti per l'Assemblea Generale
 - ^{2.4} redige o verifica tutti i resoconti, i rapporti e le statistiche necessarie
 - ^{2.5} crea e sorveglia l'andamento delle commissioni di propria competenza
 - ^{2.6} risponde ad una domanda scritta di suoi soci al più tardi entro un mese.

Art. 40

- ¹ Le mansioni dei membri del Comitato sono le seguenti:
 - ^{1.1} **Il Presidente** dirige le sedute del Comitato, presenta un proprio rapporto annuale all'Assemblea Generale ordinaria, rappresenta la società di fronte ai terzi e cura l'incremento dell'attività sociale.
 - ^{1.2} **Il Vicepresidente** collabora strettamente con il Presidente e lo sostituisce in caso di necessità.
 - ^{1.3} **Il Segretario** redige i verbali delle sedute di Comitato e delle Assemblee Generali, evade tutta la corrispondenza della società, cura la stesura dell'elenco soci, aggiorna la banca dati FST/FTST, cura e aggiorna l'elenco dei presidenti e soci onorari.
E' responsabile dell'archivio.
Possibilità di un contributo finanziario per gli obblighi delle mansioni richieste.
 - ^{1.4} **Il Cassiere** amministra le finanze della società, cura l'incasso delle tasse sociali e di ogni altro provento, provvede ai pagamenti e cura l'aspetto finanziario dell'organizzazione dei tiri.
Allestisce il consuntivo annuale ed il preventivo annuale da sottoporre all'Assemblea Generale.
Possibilità di un contributo finanziario per gli obblighi delle mansioni richieste.
 - ^{1.5} **Il Direttore di Tiro** è responsabile dei tiri, dell'ordine e della disciplina nello stand di tiro.
Verifica che tutte le norme di sicurezza vigenti siano rispettate.
Garantisce l'organizzazione dei programmi Federali secondo le prescrizioni vigenti e collabora con il responsabile Cantonale dei Programmi Federali e con i monitori.
E responsabile dell'ordinazione della munizione in collaborazione con il Comitato.
 - ^{1.6} **Gli altri membri** del Comitato collaborano alla gestione e al promuovimento dell'attività sociale secondo le indicazioni del Comitato.
- ² Ogni membro del Comitato è individualmente responsabile e garante nei confronti della Società del lavoro relativo alle proprie mansioni e dei beni che gli sono stati affidati.

Art. 41

- ¹ La Commissione Tecnica è composta da tre a sette membri.
- ² Ne fa parte di diritto un membro di Comitato.
- ³ E' eletta dall'Assemblea Generale per tre anni, ed è rieleggibile.

⁴ La Commissione Tecnica si occupa dell'aspetto competitivo della Società e collabora strettamente con il Comitato.

Art. 42

¹ Il Comitato può istituire delle Commissioni qualora i compiti da assolvere lo richiedono.

² Esse stanno in carica fino all'assolvimento dei suddetti compiti, presentando al termine del mandato, tramite il loro Presidente, un rapporto scritto all'indirizzo del Comitato.

IV. FINANZE

Art. 51

L'esercizio amministrativo della società corrisponde l'anno civile.

Art. 52

Gli impegni della Società sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale e non vincolano in alcun modo la responsabilità personale dei soci.

V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61

¹ Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale, a maggioranza di almeno 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto, riservato l'approvazione dell'Autorità Cantonale e della FTST.

² Il relativo oggetto deve essere esplicitamente indicato all'ordine del giorno.

³ Eventuali proposte di modifica dello statuto devono essere presentate per iscritto al Comitato entro il 31 dicembre di ogni anno.

⁴ Il Comitato le preavvisa e le sottopone all'Assemblea Generale seguente.

Art. 62

¹ Lo scioglimento della Società può avvenire:

^{1.1} su proposta del Comitato.

^{1.2} su richiesta di un quinto dei soci aventi diritto di voto.

² La Società può essere sciolta mediante deliberazione dell'Assemblea appositamente convocata e con la maggioranza dei 3/4 dei voti dei soci presenti.

Art. 63

¹ In caso di scioglimento della Società, gli archivi, il patrimonio di liquidità e il patrimonio immobiliare (fondo 500 piano n°9 del registro fondiario definitivo di Ponto Valentino) dovrà essere consegnato al Comune di Acquarossa il quale lo amministrerà per una durata di 10 anni.

² Oltre diverrà di proprietà del Comune di Acquarossa.

³ Se durante questo periodo, una nuova Società perseguente i medesimi propositi dovesse essere fondata, il patrimonio sociale di liquidità, gli archivi ed il patrimonio immobiliare; gli saranno rimessi.

⁴ L'assemblea che decreterà lo scioglimento nominerà una commissione di liquidazione di tre membri, la quale chiuderà gli affari sociali e curerà la consegna dei patrimoni come al presente articolo.

Art. 64

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto fanno stato le disposizioni in merito del CCS e le disposizioni emanate dalle competenti autorità Federali e Cantonali.

Art. 65

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale dei soci del 20 Marzo 2009 ed emendato dall'Assemblea Generale dei soci del 20 Marzo 2009 ed entra in vigore dopo approvazione dell'Autorità Cantonale e della FTST abrogando ogni statuto precedente.

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci della SOCIETA' TIRATORI DEL LUCOMAGNO
il 20 Marzo 2009

Il Presidente:

La Segretaria:

Iametti Alfredo

Racine Cristina

Approvato dalla FEDERAZIONE TICINESE DELLE SOCIETÀ DI TIRO il 01 Aprile 2009

Il Presidente:

Il Segretario:

Marzorini Oviedo

Gianettoni Marino

Approvato dalla SEZIONE DEL MILITARE E PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE il 15 Aprile 2009

Il Caposezione:

Ortelli Giorgio